

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1464

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 20 marzo 2014, n. 34,
recante disposizioni urgenti
per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la
semplificazione degli
adempimenti a carico delle
imprese"

aprile 2014
n. 134



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
del lavoro e della salute



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Emanuela Catalucci _2581

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Anna Henrici _3696

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1464**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 20 marzo 2014, n. 34,
recante disposizioni urgenti per
favorire il rilancio
dell'occupazione e per la
semplificazione degli
adempimenti a carico delle
imprese"

aprile 2014
n. 134

a cura di: M. Bracco

INDICE

SCHEDE DI LETTURA.....	7
Articolo 1 <i>(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine)</i>	
Scheda di lettura.....	9
Articolo 2 <i>(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 2-bis <i>(Disposizioni transitorie)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 3 <i>(Elenco anagrafico dei lavoratori)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 4 <i>(Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 5 <i>(Contratti di solidarietà)</i>	
Scheda di lettura.....	33

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. **In considerazione della perdurante crisi occupazionale e nelle more dell'adozione di provvedimenti volti al riordino delle forme contrattuali di lavoro, al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione e fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro**, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e **successive modificazioni**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro **o utilizzatore** e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese

a) *identico*:

1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di **contratti a tempo determinato stipulati** da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento **del numero dei lavoratori a**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;

b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano».

tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i **datori di lavoro** che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;

2) *identico*;

3) *identico*;

b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di **cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi**, a condizione che si riferiscano»;

b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*,» sono soppresse;

b-quater) all'articolo 5, comma 4-*bis*, le parole da: «ai fini del computo» fino a: «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;

***b-quinquies*) all'articolo 5, comma 4-*quater*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine»;**

***b-sexies*) all'articolo 5, comma 4-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione»;**

***b-septies*) all'articolo 5, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:**

«4-*septies*. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro».

indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro»;

***b-octies*) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1,».**

2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive **modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 20:

1) al comma 4, i primi due periodi sono soppressi e, al terzo periodo, dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti: «di lavoro»;

2) il comma **5-quater** è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera **c)**, le parole: «ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3».

2-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni del presente capo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta una relazione alle Camere, evidenziando in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di apprendistato, ripartito per fasce d'età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.

2-ter. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-*septies*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dalla lettera b)-*septies* del comma 1 del presente articolo, non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo.

2-quater. All'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, le parole: «fino al 31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2015».

L'**articolo 1** reca alcune modifiche alla disciplina generale del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato; la relazione ministeriale prevista dal **comma 2-bis** concerne anche il contratto di apprendistato, mentre il **comma 2-quater** riguarda specificamente alcuni contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico.

Secondo la formulazione aggiunta dalla Camera dei deputati nell'alea del comma 1, le norme di cui al presente **articolo 1** sono adottate "in considerazione della perdurante crisi occupazionale e nelle more dell'adozione di provvedimenti volti al riordino delle forme contrattuali di lavoro" e "fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro". Si ricorda che quest'ultimo principio è già posto

dall'[art. 1, comma 01, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368](#), e successive modificazioni.

Quest'ultimo decreto legislativo - oggetto di novelle da parte del **comma 1** del presente **articolo 1** - reca la disciplina generale del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato¹. Si ricorda che, per le pubbliche amministrazioni, la disciplina è posta - ai sensi dell'[art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni - dai singoli contratti collettivi nazionali, in applicazione della normativa di cui al citato [D.Lgs. n. 368 del 2001](#); tuttavia, alcune norme in materia, per il pubblico impiego, sono poste dal medesimo [art. 36 del D.Lgs. n. 165](#), tra cui il principio che il contratto a termine è ammesso solo per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale - principio che resta, quindi, autonomamente vigente per le pubbliche amministrazioni (per i datori di lavoro privati, cfr. *infra*) -.

La novella di cui alla **lettera a), numero 1)**, del **comma 1** consente in via generale la stipulazione di contratti di lavoro a termine - ed il ricorso a forme di somministrazione di lavoro a tempo determinato², per le quali alcune novelle di mero coordinamento sono altresì poste dal successivo **comma 2** - anche senza l'indicazione di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, sopprimendo le limitazioni previste nella disciplina vigente per tale specifica ipotesi³ ed introducendo, dall'altro lato, alcune condizioni per la stipulazione in generale dei contratti in oggetto. Queste ultime sono: una durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe; un numero complessivo di contratti a tempo determinato, stipulati da ciascun datore di lavoro, non eccedente il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione - per il datore che occupi fino a 5 dipendenti è in ogni caso possibile stipulare almeno un contratto

¹ Alcune esclusioni dalla disciplina generale di cui al citato [D.Lgs. n. 368 del 2001](#) e norme specifiche per alcuni settori sono poste dagli artt. 2, 10 e 11 dello stesso.

² Si ricorda che la figura della somministrazione di lavoro presenta uno schema trilaterale, il quale si fonda su due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, stipulato tra l'agenzia somministratrice e il soggetto utilizzatore, con cui la prima pone uno o più soggetti a disposizione del secondo, il quale usufruisce della loro prestazione lavorativa (a tempo determinato o indeterminato); il contratto (a tempo determinato o indeterminato) tra l'agenzia somministratrice ed il prestatore di lavoro, con il quale quest'ultimo è a disposizione della medesima, ai fini dell'assegnazione presso soggetti utilizzatori.

³ La normativa fino ad ora vigente escludeva il requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (riferibili anche all'ordinaria attività del datore di lavoro), purché si trattasse di un primo rapporto ed esso fosse di durata non superiore a dodici mesi (ivi inclusa l'eventuale proroga). Inoltre, la medesima disciplina consentiva che i contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedessero che il requisito in oggetto non fosse richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione avvenissero nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'unità produttiva e purché esse si collocassero nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

di lavoro a tempo determinato -⁴. La condizione relativa al 20 per cento è **stata riformulata dalla Camera nei suddetti termini**, mentre il testo originario faceva riferimento per la base di computo (a cui applicare l'aliquota del 20 per cento) all'organico complessivo del datore. Con riguardo al limite percentuale in oggetto, la novella fa salvo il disposto dell'[art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368 del 2001](#), e successive modificazioni. Quest'ultimo comma - che viene novellato dalla **lettera b-octies), inserita dalla Camera**, ai fini di un coordinamento formale -, da un lato, consente l'individuazione di limiti quantitativi di ricorso ai contratti a tempo determinato da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, e, dall'altro, esclude dall'ambito di applicazione di questi eventuali limiti alcune fattispecie (esse sono costituite dai contratti a termine stipulati: nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi "definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici"; per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; con lavoratori di età superiore a 55 anni). La relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di conversione del presente decreto⁵ sembrerebbe ritenere che queste ultime fattispecie non rientrino nel computo del limite del 20 per cento, in quanto la novella fa salvo l'[art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368 del 2001](#), e successive modificazioni. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire in termini espliciti se il richiamo suddetto concerne appunto anche le eccezioni ivi contemplate.* Per l'ipotesi di violazione del limite percentuale del 20 per cento, le novelle di cui alla **lettera b-septies)** e di cui al successivo **comma 2-ter - inserite dalla Camera** - specificano che i contratti eccedenti il limite - ad eccezione di quelli instaurati prima dell'entrata in vigore del presente decreto - sono considerati a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto. Riguardo al quesito se i limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi summenzionati restino salvi in generale o solo nell'ipotesi in cui siano più restrittivi rispetto a quello di cui alla presente novella, il **comma 2** del successivo **articolo 2-bis**, prevedendo che restino efficaci, in sede di prima applicazione, i limiti, ove diversi, previsti dai vigenti contratti collettivi in oggetto, *sembrerebbe intendere che, a regime, cioè dopo la scadenza del relativo contratto collettivo, trovino applicazione solo eventuali limiti più restrittivi. Potrebbe essere ritenuta opportuna una più chiara definizione di tali profili, anche con riferimento agli effetti che deriverebbero da una violazione di tali eventuali limiti più restrittivi. Potrebbe, inoltre, essere ritenuto opportuno valutare gli effetti di un'eventuale stipulazione simultanea di diversi rapporti a termine, che, separatamente considerati, rientrino nel limite del 20 per cento, ma che, nel loro complesso, lo superino.* Sempre con riferimento al limite percentuale, dal momento che la norma fa letteralmente riferimento ai soli

⁴ Si ricorda altresì che (ai sensi dell'[art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001](#), e successive modificazioni) l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.

⁵ Per la relazione illustrativa, cfr. l'A.C. [n. 2208](#).

contratti a tempo determinato e non anche alle forme di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per queste ultime *sembrerebbe* operare in via esclusiva il rinvio già vigente⁶, per la definizione di relativi limiti quantitativi, ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; *potrebbe essere ritenuta opportuna, in ogni caso, una definizione esplicita di tale profilo, anche al fine di evitare possibili contenziosi*. In merito ad un profilo di diritto transitorio, il **comma 3** del successivo **articolo 2-bis** specifica (facendo salva l'applicazione del suddetto **comma 2** del medesimo **articolo 2-bis**) che il datore, qualora, alla data di entrata in vigore del decreto, sussista un'eccedenza rispetto al limite del 20 per cento, sia tenuto a rientrare nel limite entro il 31 dicembre 2014; in caso contrario, il datore non può stipulare contratti di lavoro a termine fino al raggiungimento del limite. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se per i settori del trasporto aereo, dei servizi aeroportuali e delle poste restino in vigore - ed in quali termini di coordinamento con le novelle summenzionate - le norme specifiche sull'ammissibilità del contratto a termine, di cui all'[art. 2 del D.Lgs. n. 368 del 2001](#), e successive modificazioni.*

Le novelle di cui ai successivi **numeri 2) e 3)** della **lettera a)** costituiscono meri interventi di coordinamento con la novella di cui al **numero 1)**.

La novella di cui alla **lettera b)** amplia da 1 a 5 il numero possibile di proroghe (con il consenso del lavoratore) del contratto a termine - **il testo originario del decreto, così riformulato dalla Camera, prevedeva un limite di otto proroghe** - e sopprime il requisito della sussistenza di ragioni oggettive per la proroga. Restano ferme le altre condizioni già vigenti, secondo le quali ogni proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto originario sia stato stipulato e la durata complessiva del rapporto non può superare i tre anni. I profili di diritto transitorio relativi alle nuove norme sulle proroghe (con riguardo ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto) sono definiti dal **comma 1** del successivo **articolo 2-bis**, il quale specifica che le disposizioni di cui agli **articoli 1 e 2** si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. *Si osserva che, mediante l'impiego dell'avverbio "successivamente", si fa letteralmente riferimento non alla data di entrata in vigore del decreto, ma al giorno successivo; potrebbe essere ritenuta opportuna una più chiara definizione di tale profilo.*

Le novelle di cui alle **lettere b-bis), b-ter) e b-quater)** - **introdotte dalla Camera** - costituiscono meri interventi di coordinamento con le novelle precedenti.

La **lettera b-quinquies)** - **inserita dalla Camera** - integra la disciplina del diritto di precedenza, in favore del lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi (nell'esecuzione di un contratto a termine), per le assunzioni a tempo indeterminato nella stessa azienda, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate. La novella prevede che nel computo

⁶ Di cui all'[art. 20, comma 4, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni.

della prestazione effettiva dell'attività lavorativa (ai fini del superamento del limite minimo di 6 mesi) rientri anche il congedo obbligatorio di maternità (intervvenuto nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso la stessa azienda) e che il termine di 12 mesi summenzionato si considera decorrente dalla fine del medesimo congedo, qualora si comprenda in tal modo un periodo di tempo più lungo. Considerato che la norma vigente (non modificata sul punto) fa salve le diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, *potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se le nuove norme sul congedo di maternità siano derogabili da tali contratti collettivi. Sotto il profilo letterale, potrebbe essere ritenuto opportuno un coordinamento tra la novella relativa alla decorrenza del termine dei 12 mesi ed il disposto del comma 4-sexies dell'[art. 5 del D.Lgs. n. 368 del 2001](#), secondo cui il diritto si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.* La successiva **lettera b-sexies) - anch'essa inserita dalla Camera** - prevede - con riferimento sia al diritto di precedenza summenzionato sia al diritto di precedenza spettante al lavoratore, assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, per nuove assunzioni a termine, da parte dello stesso datore di lavoro, per le medesime attività stagionali - che il datore di lavoro sia tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione a termine.

Riguardo alle novelle di cui alle **lettere b-septies) e b-octies) del comma 1** e a quelle di cui al **comma 2**, cfr. *supra*.

In base al **comma 2-bis - introdotto dalla Camera** -, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, presenta una relazione alle Camere, in materia di contratti a tempo determinato e di contratti di apprendistato, secondo le specificazioni ivi poste.

Riguardo al **comma 2-ter**, cfr. *supra*.

Il **comma 2-quater - inserito dalla Camera** - proroga dal 31 luglio 2014 al 31 luglio 2015 il termine entro il quale, "per assicurare il diritto all'educazione negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali", i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive, possono essere prorogati o rinnovati, anche in deroga alla relativa disciplina limitativa, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, nonché nel rispetto sia dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno sia della normativa intesa al contenimento della spesa complessiva per il personale degli enti locali.

Articolo 2

(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;

2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) forma scritta del contratto e del patto di prova. **Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali**»;

2) al comma 3-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «**Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro**»;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3) i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-*ter*. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;

c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, può essere integrata,».

3) **il comma 3-*ter* è abrogato;**

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-*ter*. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione **almeno** nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;

c) all'articolo 4, comma 3, **sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni».**

2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.

2. *Identico.*

2-*bis*. All'articolo 8-*bis*, comma 2,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato» sono inserite le seguenti: «che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167».

L'**articolo 2** reca modifiche alla disciplina dei contratti di apprendistato. Alcuni profili transitori, relativi a tale modifiche, sono definiti dal **comma 1** del successivo **articolo 2-bis (articolo inserito dalla Camera)**, mentre il **comma 2-bis** (anch'esso **introdotto dalla Camera**) del precedente **articolo 1** prevede una relazione ministeriale anche con riguardo ai contratti di apprendistato.

Il **comma 1** del presente **articolo 2** inserisce alcune novelle nel testo unico dell'apprendistato, di cui al [D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167](#).

In particolare, le novelle di cui alla **lettera a)** concernono alcuni profili generali della disciplina, validi per tutte le tipologie di contratti di apprendistato (per la qualifica e per il diploma professionale; professionalizzante o di mestiere; di alta formazione e di ricerca).

Il **numero 1)** della **lettera a)** - **nel testo come modificato dalla Camera** - prevede che il contratto scritto di apprendistato contenga, in forma sintetica, il piano formativo individuale. La disciplina fino ad ora vigente richiede che tale piano sia redatto per intero in forma scritta, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto - mentre, come detto, la novella prevede una sintesi scritta, contestuale al contratto e facente parte di esso -. Il **testo originario della novella** sopprimeva, invece, sia il riferimento alla redazione per iscritto del piano formativo individuale sia la norma secondo la quale il piano è definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Nel testo come modificato dalla Camera, i numeri 2) e 3) della lettera a) - insieme con la norma abrogatrice di coordinamento di cui al successivo **comma 2** - modificano la disciplina in base alla quale l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di una determinata percentuale degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro

- mentre il **testo originario del decreto** disponeva la soppressione di tale condizione -. In base alla nuova formulazione della novella, la condizione si applica solo per i datori di lavoro che occupino almeno trenta dipendenti - anziché almeno dieci dipendenti, come nella normativa fino ad ora vigente -, si introduce una norma di salvezza dei diversi limiti eventualmente stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e la percentuale summenzionata viene fissata al 20 per cento. Nella disciplina fino ad ora vigente, la percentuale era pari al 30 per cento, in via transitoria, fino al 18 luglio 2015 e, successivamente, al 50 per cento. Resta fermo - come già previsto dalla disciplina vigente - che: dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa; qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita, in ogni caso, "l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi"; gli apprendisti assunti in assenza delle suddette condizioni sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

La successiva **lettera b)** introduce una norma sulla retribuzione del lavoratore assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Si prevede che, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, al lavoratore, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato in oggetto, sia riconosciuta una retribuzione che tenga conto - oltre che delle ore di lavoro effettivamente prestate - delle ore di formazione "almeno" nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo - il termine "almeno" è stato inserito dalla Camera -.

La **lettera c)** concerne la formazione del lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. La normativa fino ad ora vigente prevede che tale formazione sia integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica (da svolgersi all'interno o all'esterno all'azienda), intesa all'acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La novella - **nel testo originario del decreto** - era intesa a rendere facoltativa tale componente pubblica della formazione - *era stato osservato peraltro (cfr., al riguardo, anche il parere del Comitato per la legislazione della Camera del 26 marzo 2014⁷) che la formulazione letterale non chiariva del tutto se la facoltà fosse in capo alle parti private (come intendeva la relazione illustrativa del disegno di legge originario di conversione del decreto⁸) o se le regioni potessero prevedere come obbligatoria tale componente* -. **Nel testo come modificato dalla Camera**, la componente in oggetto è posta come obbligatoria e si introduce una fattispecie di

⁷ Per il citato parere, cfr. l'[A.C. n. 2208-A](#).

⁸ Per la relazione illustrativa, cfr. l'A.C. [n. 2208](#).

esclusione dall'obbligo per il datore di lavoro. Quest'esenzione è riconosciuta qualora la regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dall'ordinaria comunicazione al centro per l'impiego (competente per territorio) dell'instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica, ai sensi delle [linee guida](#) adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 20 febbraio 2014.

Riguardo al **comma 2**, cfr. *supra*.

Il **comma 2-bis - inserito dalla Camera** - prevede che i contratti di apprendistato, facenti parte del programma sperimentale - da definirsi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze⁹ - per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, possano essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti per i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Si ricorda che, per questi ultimi, il limite minimo di età è pari a diciotto anni (ovvero diciassette anni, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione), mentre il limite massimo è pari a ventinove anni¹⁰. *Potrebbe essere ritenuto opportuno esplicitare se la deroga, considerato che il programma concerne le scuole secondarie (di secondo grado), sia posta solo con riferimento al limite minimo di età.*

⁹ Ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, del [D.L. 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2013, n. 128](#). Il decreto ministeriale definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 5 del citato testo unico dell'apprendistato, di cui al [D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167](#).

Articolo 2-bis
(Disposizioni transitorie)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.

2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il datore di lavoro al quale non si applicano i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**percentuale di cui al citato articolo 1,
comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 368 del 2001.**

L'articolo 2-bis - inserito dalla Camera - definisce alcuni profili transitori, relativi alle modifiche della disciplina in materia di contratti di lavoro a termine e di contratti di apprendistato, di cui, rispettivamente, ai precedenti **articoli 1 e 2**.

Il **comma 1** specifica che le disposizioni di cui agli **articoli 1 e 2** si applicano ai rapporti di lavoro costituiti "successivamente" alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle norme inserite dal presente decreto (e poi modificate o soppresse in sede di conversione in legge). *Si osserva che, mediante l'impiego dell'avverbio "successivamente", si fa letteralmente riferimento non alla data di entrata in vigore del decreto, ma al giorno successivo; potrebbe essere ritenuta opportuna una più chiara definizione di tale profilo.*

Riguardo ai **commi 2 e 3** del presente **articolo 2-bis**, cfr. la scheda concernente l'**articolo 1**.

Articolo 3
(Elenco anagrafico dei lavoratori)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in qualsiasi ambito territoriale dello Stato».

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: «Le persone» sono sostituite dalle seguenti: «I cittadini italiani **nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia**», **la parola: «ammesse» è sostituita dalla seguente: «ammessi», le parole: «inoccupate, disoccupate, nonché occupate» sono sostituite dalle seguenti: «inoccupati, disoccupati ovvero occupati» e la parola: «inserite» è sostituita dalla seguente: «inseriti».**

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo», sono sostituite con le seguenti: «in **ogni** ambito territoriale dello Stato».

Il comma 1 dell'articolo 3 - comma in cui la Camera ha operato modifiche esclusivamente formali - specifica che nell'elenco anagrafico dei servizi pubblici per l'impiego possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea ed i soggetti extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia. Si ricorda che nell'elenco anagrafico possono iscriversi tutti i soggetti aventi l'età prevista per l'ammissione al lavoro, indipendentemente dallo stato occupazionale e dal luogo di residenza. *Sotto il profilo redazionale, si osserva che il **comma 1** novella un atto di rango regolamentare.*

Il comma 2 - nel quale la Camera ha operato modifiche esclusivamente formali - prevede che, ai fini della sussistenza dello "stato di disoccupazione" (ai sensi

del [D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181](#)¹¹), la dichiarazione dell'interessato (che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) può essere resa recandosi presso qualsiasi servizio pubblico per l'impiego competente, mentre la norma fino ad ora vigente fa riferimento a quello nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del soggetto. Si ricorda che la dichiarazione in esame, nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASpI, può essere resa dall'interessato all'INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo relativo agli ammortizzatori sociali (ai sensi dell'[art. 4, comma 38, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#)).

¹¹ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del [D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181](#), e successive modificazioni, lo stato di disoccupazione è costituito dalla condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

Articolo 4*(Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, **compresa la medesima impresa**, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. **La risultanza** dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e **la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili**, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore **del presente decreto**, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;

b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.

4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato **annualmente** sulla base delle

effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;

b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione **presso gli** archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, **ed è eseguita** indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;

c) *identica*.

3. L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dall'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.

4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato sulla base delle modifiche

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.

5. All'articolo 31, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.

6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.

5. All'articolo 31, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «, in quanto compatibile, » sono soppresse.

5-*bis*. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere.

6. *Identico.*

I **commi da 1 a 4** ed i **commi 5-*bis* e 6** dell'**articolo 4** prevedono la costituzione di un sistema telematico di verifica della regolarità contributiva, mentre il **comma 5** concerne le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, di natura pubblica, nei casi di inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale. La definizione di un sistema telematico di verifica della regolarità contributiva è demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - da emanarsi secondo i termini temporali e la procedura di cui all'**alinea del comma 2** -, tale verifica - operante a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale - è sostitutiva (**comma 1**) del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per tutte le fattispecie che richiedono quest'ultimo, tranne le ipotesi di esclusione individuate dal medesimo decreto ministeriale. Per le imprese edili, la verifica in oggetto concerne, oltre alla contribuzione da versare all'INPS ed all'INAIL, quella da corrispondere alle casse edili. L'interrogazione telematica può essere effettuata da chiunque vi abbia interesse, compresa - **come ha specificato la Camera** - la medesima impresa. La risultanza dell'interrogazione telematica ha una validità di 120 giorni.

Il decreto ministeriale summenzionato definisce, secondo i criteri indicati nel **comma 2**, i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché, come detto, le ipotesi in cui essa non è sostitutiva del DURC. Il decreto può essere successivamente aggiornato sulla base delle modifiche normative o dell'evoluzione dei sistemi telematici (**comma 4**).

L'interrogazione telematica è valida (**comma 3**) ai fini della verifica circa l'eventuale sussistenza della preclusione alla concessione di servizi, lavori e forniture pubblici ed alla partecipazione ad appalti e subappalti pubblici - preclusione derivante¹² dalla commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui i soggetti siano stabiliti -.

Il **comma 5-bis - inserito dalla Camera** - prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, presenti una relazione alle Camere sull'attuazione del sistema telematico in oggetto.

La novella di cui al **comma 5**, sopprimendo le parole "in quanto compatibile", prevede in termini assoluti che dalle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, di natura pubblica (ivi comprese le risorse per investimenti derivanti dall'Unione europea), per i quali sia richiesta l'acquisizione del DURC, siano trattenuti gli eventuali importi di contribuzione che risultino (in base al medesimo DURC) non pagati.

Il **comma 6** reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

¹² Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera *i*), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al [D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163](#).

Articolo 5

(Contratti di solidarietà)

Testo del decreto-legge

1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «*4-bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «*4-bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la **concessione del beneficio** della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, **come rideterminato dall'**articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.».

1-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: «è del 25 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «è del 35 per cento.»;

b) il terzo periodo è soppresso.

1-ter. Al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà sottoscritti ai sensi della normativa vigente sono depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati**lavoro, di cui all'articolo 17 della legge
30 dicembre 1986, n. 936.**

L'**articolo 5** riguarda i contratti di solidarietà¹³. Mentre il **comma 1-ter** reca una norma finale, valida per tutti i contratti summenzionati, i **commi 1 e 1-bis** modificano la disciplina di uno degli eventuali benefici connessi alla stipulazione di tali contratti, consistente nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore - con riferimento ai soli dipendenti interessati da una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20 per cento -.

Il **comma 1** prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti criteri per la concessione (entro i limiti delle risorse disponibili) del suddetto beneficio e dispone uno stanziamento per il medesimo; il finanziamento è pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, ed è operato a valere sulle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione. Si ricorda che, negli ultimi anni, il beneficio non è stato più operativo per insussistenza di risorse. Il **comma 1-bis - inserito dalla Camera** - prevede una revisione della disciplina di tale riduzione provvisoria, fissando la misura della stessa in termini univoci al 35 per cento. Nella disciplina vigente, la misura percentuale è pari al 25 per cento, ovvero al 30 per cento nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna¹⁴, ed è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento per i casi di riduzione dell'orario di lavoro (contemplata nei contratti di solidarietà) superiore al 30 per cento. Resta fermo che la riduzione in oggetto è riconosciuta per un periodo non superiore a 24 mesi.

Il **comma 1-ter - anch'esso introdotto dalla Camera** - prevede che i contratti di solidarietà (sottoscritti ai sensi della normativa vigente) siano depositati presso l'archivio nazionale (gestito dal CNEL) dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

¹³ I contratti di solidarietà sono costituiti da accordi, stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro e della retribuzione, per conseguire una delle seguenti finalità:

- evitare la riduzione del personale - cosiddetti contratti di solidarietà difensivi -;
- procedere a nuove assunzioni - cosiddetti contratti di solidarietà espansivi -.

Per i contratti di solidarietà difensivi, è attribuita un'integrazione salariale a carico dell'INPS, ai fini del recupero parziale della retribuzione.

Per i contratti di solidarietà espansivi, sono riconosciuti incentivi, in favore del datore di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni effettuate.

¹⁴ Cfr., in merito, la [circolare INPS n. 48 del 31 Marzo 2009](#).

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>121</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" (<i>edizione provvisoria</i>)
<u>122</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi "Chi ben comincia...: il sistema educativo dalla nascita ai sei anni"
<u>123</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1413 "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
<u>124</u>	Dossier	Libro bianco sulla difesa e sicurezza della Francia (2013)
<u>125</u>	Dossier	La riforma del Senato e del Titolo V nell'A.S. n. 1429 d'iniziativa del Governo - <i>note di sintesi</i>
<u>126</u>	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: cinque testi a confronto (1997-2014)
<u>127</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro"
<u>128</u>	Testo a fronte	La ripartizione delle competenze legislative tra Stato federale ed Enti federati nelle Costituzioni di Belgio, Germania, Australia e Stati Uniti
<u>129</u>	Dossier	Le parti del DEF 2014 di interesse della Commissione Affari costituzionali
<u>130</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1450 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"
<u>131</u>	Dossier	Le parti del DEF 2014 di interesse della Commissione Istruzione
<u>132</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1430 "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"
<u>133</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1429 "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it